



COMUNE DI MIRA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

ORDINANZA N. 259 del 08-10-2024

Oggetto: Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia Europea, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 2.3.2021. Applicazione sul territorio comunale. 1 Ottobre 2024 - 30 Aprile 2025

IL SINDACO

Premesso che l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteo climatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;

Richiamate

- la Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria;
- il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 06/06/2017 il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto il 9 giugno 2017 da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente

Considerato che

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 è stato approvato un piano di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea, anche al fine di evitare l'applicazione sanzionatoria della stessa;
- il piano straordinario individua le ulteriori misure per ridurre nel più breve tempo possibile i livelli di inquinamento da materiale particolato (PM) al di sotto dei valori limite. Queste misure sono introdotte ad integrazione di quanto già previsto dai singoli piani regionali ed agiscono sulle emissioni dirette di PM e sulle emissioni dei principali precursori NOx ed NH3;
- il piano è costituito da un pacchetto di misure e prevede:

- ⑩ l'adozione preventiva, anziché post, di misure temporanee sulla base delle previsioni della

qualità dell'aria;

- ⑩ l'estensione a tutta la pianura padana delle misure temporanee;
- ⑩ il rafforzamento e l'estensione a tutto il bacino padano delle misure permanenti durante tutto il periodo invernale nei settori trasporti, agricoltura e zootecnia e riscaldamento;
- ⑩ il rafforzamento dei controlli;
- ⑩ campagne di formazione e informazione degli operatori (es. progettisti, installatori, manutentori) ed al pubblico;
- ⑩ l'erogazione di incentivi statali e regionali nei settori Agricoltura, Energia (risparmio e sostituzione caldaie domestiche a biomassa), Trasporti;

- l'applicazione di alcune delle misure richiede l'intervento della normativa a livello statale;
- le misure straordinarie applicate dalle regioni devono essere necessariamente integrate da misure nazionali per agire sui settori sui quali le regioni non hanno competenza;
- la nuova modalità di redazione da parte di ARPAV del bollettino PM10 che tiene conto della previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche ed integra il bollettino Nitrati;
- con DGR n. 786 del 12.07.2024 è stata prorogata la validità delle misure di divieto e limitazione stabilite con DGR nn. 238/2021 e 1089/2021, nelle more della conclusione dell'iter di approvazione dell'aggiornamento del PRTRA adottato con DGR n. 480 del 2 maggio 2024.

Preso atto che

- la ratifica del nuovo Accordo a scala interregionale del 2017 e l'approvazione di un pacchetto straordinario di misure straordinarie per la qualità dell'aria nel marzo 2021 si sono resi necessari in quanto:
- ⑩ le Regioni del Bacino Padano (Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte) presentano specifiche condizioni orografiche e meteorologiche (con scarsità di venti, instaurarsi di frequenti situazioni di inversione termica, ecc.) che favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili producendo così situazioni di inquinamento particolarmente diffuse, tali da rendere difficile il conseguimento del rispetto dei valori limite della qualità dell'aria;
- ⑩ la Commissione europea ha attivato e concluso una procedura di infrazione nei riguardi dell'Italia per la non corretta applicazione della Direttiva 2008/50/CE in riferimento ai superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite del materiale particolato PM10 e PM 2.5 sul territorio italiano e del biossido di azoto;
- ⑩ per quanto concerne il Veneto la procedura di infrazione riguarda le seguenti zone: IT0508 "Agglomerato di Venezia"; IT0509 "Agglomerato Treviso"; IT0510 "Agglomerato Padova"; IT0511 "Agglomerato Vicenza", IT0512 "agglomerato Verona"; IT0513 "Pianura e Capoluogo bassa Pianura", IT0514 "Bassa Pianura e Colli";
- ⑩ la Corte di giustizia della Commissione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limiti giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite; a questa seguiranno sanzioni per l'Italia;
- ⑩ nel dispositivo della sentenza emessa la Corte ha accertato che il superamento dei valori di PM10 è tutt'ora in corso e ciò consentirà alla Commissione di avviare un costante monitoraggio sulla

capacità dell'Italia di dare puntuale attuazione alla sentenza in parola e se del caso aggravare il procedimento con una messa in mora;

- ⑩ il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come le polveri PM permangono un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del valore limite giornaliero;

Rilevato che

la Regione Veneto, in occasione della seduta del 10 marzo 2021 del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS):

- ⑩ ha illustrato la Delibera di Giunta Regionale n. 238/2021 evidenziando la portata straordinaria ed urgente del pacchetto di misure aggiuntive rispetto a quelle già in essere per il contenimento dell'inquinamento atmosferico;
- ⑩ ha evidenziato che per compensare gli oneri finanziari derivanti dalla sentenza di condanna della Corte, lo Stato Italiano può rivalersi, ai sensi dell'art. 43 della Legge del 24.12.2012 n. 234, sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi comunitari che hanno determinato la condanna;
- ⑩ ha informato i Presidenti delle province, i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia o delle Città metropolitana, quali componenti del Comitato di indirizzo e Sorveglianza, che per contenere gli inquinanti in atmosfera che determinano il superamento dei limiti di qualità dell'aria stabiliti dalla Direttiva sono richiesti interventi mirati ed addizionali rispetto a quelli già in essere;
- ⑩ ha confermato la volontà di proseguire e rafforzare lo sviluppo di iniziative omogenee nel bacino padano;

Preso atto delle precisazioni fornite dalla DGR 1089/2021 che fornisce indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure indicate dalla DGR 238/2021;

Considerato che

- in data 23/09/2024 si è svolto a livello regionale la riunione del CIS (Comitato di Indirizzo e Sorveglianza), che ha, tra l'altro, confermato le misure previste dalla DGR n. 238 del 02/03/2021;
- in data 24/09/2024 presso la Città Metropolitana di Venezia si è svolto un nuovo Tavolo Tecnico Zonale, in occasione del quale è stato stabilito di confermare anche per la stagione 2024/2025 le misure di cui agli anni precedenti;

Dato atto che

- il Comune di Mira rientra nell'ambito di applicazione delle misure temporanee e omogenee previste dal "Nuovo Accordo di Bacino Padano";
- il Nuovo Accordo di Bacino Padano introduce l'attivazione di misure di contenimento degli inquinanti atmosferici strutturali ed emergenziali in funzione di livelli di allerta: nessuna allerta (livello verde), livello 1 – arancione e livello 2 rosso;
- tali meccanismi di attivazione dei livelli emergenziali vengono mantenuti anche nel presente pacchetto di misure straordinarie e sono meglio descritti nell'allegato A alla presente delibera;
- la stazione di riferimento per il Comune di Mira è quella di Mirano (VE) ;

Rilevato che a livello locale sono previsti interventi di tipo strutturale e/o provvedimenti

emergenziali che riguardano la scala urbana con l'obiettivo di contenere e ridurre i picchi di inquinamento che si possono verificare a livello urbano;

Tenuto conto delle misure e delle azioni regionali contenute nella DGRV n. 238/2021;

Ritenuto necessario, sulla base di quanto sopra espresso recepire il pacchetto di misure straordinarie per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale valide nell'intero territorio comunale, approvato dalla Giunta regionale del Veneto in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di giustizia Europea attraverso l'approvazione delle linee di indirizzo esplicitate nella presente Ordinanza;

Ritenuto altresì di

potenziare i controlli con particolare riguardo al rispetto dei divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;

Richiamati

- la Delibera di Giunta regionale n. 1355 del 16 settembre 2020; la Delibera dGiunta Regionale n. 238 del 2 marzo 2021;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.L. 69/2023, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103;

ORDINA

A TUTTA LA CITTADINANZA

- a) l'attuazione del seguente **“Pacchetto di Misure straordinarie di contrasto all'inquinamento da PM10 e da nitrati per la Stagione 2024/2025”**;
- b) l'attuazione delle misure di seguito elencate, in base a quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale N. 238 del 02/03/2021, nel **periodo intercorrente tra il 01/10/2024 e il 30/04/2025** per tutti i giorni della settimana (dal lunedì alla domenica) e per tutto il giorno;
- c) la classificazione dei seguenti livelli di allerta e dei rispettivi criteri di attivazione delle misure, definendo i seguenti tre gradi di allerta per il PM10, riferiti alla stazione di riferimento:

Nessuna allerta - verde	Nessun superamento misurato, secondo le persistenze di cui ai punti successivi, del valore limite di 50 µg/m ³ della concentrazione di PM10, indipendentemente dal livello di criticità raggiunto.
Livello di allerta 1 - arancio	Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato o previsto del valore di 50 µg/m ³ della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo.
	Attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento misurato o previsto del valore di 50

Livello di allerta 2 - rosso

µg/m³ della concentrazione di PM₁₀, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo.

Le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

stabilendo che l'attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore e il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) vengono definiti dai bollettini di previsione della qualità dell'aria di ARPAV (bollettino PM₁₀ e bollettino nitrati) e terranno conto delle previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche.

d) LE SEGUENTI LIMITAZIONI AL TRAFFICO SECONDO LE MODALITÀ DI SEGUITO INDICATE:

d) TRASPORTI			
Cosa		Durata temporale	Ambito di applicazione
d.1	Smart Working: Rendere strutturale lo smart working: applicazione fino al 50% per i lavoratori	Continua	Amministrazione Comunale
d.2	Domenica ecologica: Organizzare almeno una domenica di blocco della circolazione veicolare (domenica ecologica) una volta al mese	Dal 1 ottobre al 30 aprile ; per l'anno 2024: Domenica 13 ottobre /17 novembre / 29 dicembre	Comune di Mira – concordate con le categorie commerciali a livello metropolitano
d.3 Limitazione della circolazione in funzione dei livelli di emergenza			
Nessuna allerta VERDE	Cicli e motocicli: E0 Autovetture private: BENZINA E0+ E1 DIESEL E0+E1+E2+E3+E4 Veicoli commerciali: BENZINA E0+E1 DIESEL E0+E1+E2+E3 +E4 <i>Deroghe al punto g)</i>	Dal 1 ottobre al 30 aprile Interruzioni natalizie dal 16/12 al 06/01 Dal lunedì al venerdì feriali Dalle 8.30 alle 18.30	Intero territorio, eccetto: 1. Strada Statale 309 "Romea"; 2.Strada Provinciale 81; 3.Autostrada Padova-Venezia; 4.Strada Provinciale 22 provenendo da Dolo, in Via Sambruson e in Via Argine Sinistro Idrovia, nel tratto compreso tra la rotonda e la Strada Statale 309 "Romea"
Livello di allerta 1 ARANCIO	Cicli e motocicli: E0+E1 Autovetture private BENZINA E0+E1+E2 DIESEL E0+E1+E2+E3 +E4 +E5 Veicoli commerciali BENZINA E0+E1+E2 DIESEL E0+E1+E2+E3+E4	Dal 1 ottobre al 30 aprile Interruzioni natalizie dal 16/12 al 06/01 Dal lunedì alla domenica Dalle 8.30 alle 18.30	Intero territorio, eccetto: 1. Strada Statale 309 "Romea"; 2.Strada Provinciale 81; 3.Autostrada Padova-Venezia; 4.Strada Provinciale 22 provenendo da Dolo, in Via Sambruson e in Via

	<i>Deroghe al punto h)</i>		Argine Sinistro Idrovia, nel tratto compreso tra la rotonda e la Strada Statale 309 "Romea"
Livello di allerta 2 ROSSO	<i>Cicli e motocicli: E0+E1</i> <i>Autovetture private</i> <i>BENZINA E0+E1+E2</i> <i>DIESEL</i> <i>E0+E1+E2+E3+E4+E5</i> <i>Veicoli commerciali</i> <i>BENZINA E0+E1+E2</i> <i>DIESEL</i> <i>E0+E1+E2+E3+E4</i> <i>E5 (8.30-12.30)</i> <i>Deroghe al punto h)</i>	Dal 1 ottobre al 30 aprile Interruzioni natalizie	Intero territorio, eccetto: 1. Strada Statale 309 "Romea"; 2. Strada Provinciale 81; 3. Autostrada Padova-Venezia; 4. Strada Provinciale 22 provenendo da Dolo, in Via Sambruson e in Via Argine Sinistro Idrovia, nel tratto compreso tra la rotonda e la Strada Statale 309 "Romea"

e) LIMITAZIONI DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI UBICATI NELL'INTERO TERRITORIO COMUNALE:

e) IMPIANTI TERMICI			
	Cosa	Durata temporale	Ambito
e.1	Limitazione dell'utilizzo degli impianti termici in funzione dei livelli di emergenza e divieto di combustioni all'aperto		
Nessuna allerta VERDE	Limitazioni di temperatura 17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; 19° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (residenze ufficio attività commerciali); Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiore a 3 stelle. Deroghe: Quelle previste dal DPR 74/2013 (possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo)	Dal 1 ottobre al 30 aprile Dal lunedì alla domenica	Tutto il territorio comunale

Livello di allerta 1 ARANCIO	<p>Limitazioni temperatura: 17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; 18° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (residenze ufficio attività commerciali);</p> <p>Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alle 4 stelle.</p> <p>Deroghe: Quelle previste dal DPR 74/2013 (possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo)</p>	Dal 1 ottobre al 30 aprile Dal lunedì alla domenica	Tutto il territorio comunale
Livello di allerta 2 ROSSO	<p>Limitazione temperatura 17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; 18° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (residenze ufficio attività commerciali);</p> <p>Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alle 4 stelle.</p> <p>Deroghe Quelle previste dal DPR 74/2013 (possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo)</p>	Dal 1 ottobre al 30 aprile Dal lunedì alla domenica	Tutto il territorio comunale
e.2	Implementazione controlli sull'utilizzo della combustione di biomasse legnose	In concomitanza con le limitazioni	Tutto il territorio comunale

f) LIMITAZIONI COMBUSTIONI E SPANDIMENTI ZOOTECNICI:

f) COMBUSTIONI e SPANDIMENTI ZOOTECNICI			
	Cosa	Durata temporale	Ambito
f.1	Divieto di combustioni all'aperto e di spandimento dei liquami zootecnici in funzione dei livelli di emergenza		
Nessuna allerta VERDE	Tipologia: abbruciamento di piccoli cumuli di residui vegetali Divieto: di combustione all'aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere, ai sensi dell'art 182 comma 6-bis del Decreto legislativo 152/2006. Deroghe: La necessità di combustione finalizzata alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali	Divieto combustioni: Dal 1 ottobre al 30 aprile	Tutto il territorio comunale
Livello di allerta 1 ARANCIO	Tipologia: abbruciamento piccoli cumuli di residui vegetali, falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio e spandimenti zootecnici Divieto: di qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto compresi i barbecue, i falò rituali e fuochi d'artificio. Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di proibizione regionale, impedimento di rilasciare le relative deroghe. Deroghe: Per le iniziative organizzate e coorganizzate dall'Amministrazione comunale. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato	Divieto combustioni: Dal 1 ottobre al 30 aprile Divieto spandimenti dal 1 ottobre al 15 aprile	Tutto il territorio comunale
Livello di allerta 2 ROSSO	Tipologia: abbruciamento piccoli cumuli di residui vegetali, falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio e spandimenti zootecnici Divieto: di qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto compresi i barbecue, i falò rituali e fuochi d'artificio Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di proibizione regionale, impedimento di rilasciare le relative deroghe. Deroghe: Per le iniziative organizzate e coorganizzate dall'Amministrazione comunale. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato	Divieto combustioni: Dal 1 ottobre al 30 aprile Divieto spandimenti dal 1 ottobre al 15 aprile	Tutto il territorio comunale
f.2	Obbligo di interrimento concimi a base di urea entro 24 ore Deroga: Sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati	Continua	Tutto il territorio comunale
f.3	Potenziamento dei controlli su combustioni all'aperto e spandimenti zootecnici	In concomitanza con le limitazioni	Tutto il territorio comunale

g) Dereghe alle limitazioni al traffico valide in occasione di nessuna allerta livello VERDE:

- 1.veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche agpl o gas metano, purché utilizzino per la circolazione rigorosamente gpl o gas metano, o veicoli dotati di impianti omologati, alimentati a gasolio - gpl o a gasolio – gas metano;
- 2.autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- 3.veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;
- 4.veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza, muniti di titolo autorizzatorio;
- 5.veicoli adibiti a compiti di soccorso sanitario, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- 6.veicoli di servizio e nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione civile, della Croce Rossa Italiana;
- 7.veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario;
- 8.veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causadell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione o di titolo autorizzatorio del lavoratore controfirmato dal datore di lavoro;
- 9.veicoli degli ospiti degli alberghi e strutture ricettive simili situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell'arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione;
- 10.veicoli che trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologati a 2 posti (cosiddetto car- pooling);
- 11.veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente alpercorso strettamente necessario;
- 12.veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
- 13.veicoli appartenenti alle categorie "L2" (ciclomotore tre ruote) e "L5" (triciclo) riferite al trasporto merci riferite al trasporto merci e alla categoria "N" di cui all'art. 47 comma 2 lettera c del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" (veicoli commerciali, classificati come speciali o ad uso specifico di cui all'art. 203 del DPR 495/1992 o ad essi assimilati in base ad eventuale provvedimento comunale);
14. autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 285/92 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" (D.G.R.V. n. 4117/2007) in occasione di manifestazioni;
- 15.veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico);
- 16.veicoli con targa estera purché i conducenti siano residenti e domiciliati all'estero;
- 17.veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D. Lgs 285/92;
- 18.veicoli dei donatori di sangue, donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno;

Sono ulteriormente esclusi le seguenti categorie dotate di apposita attestazione e/o idonea documentazione specifica da attestare tramite autocertificazione :

19. veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito;

20. veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;
21. veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni, imprese e/o persone che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;
22. veicoli appartenenti a enti pubblici o enti privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
23. veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di proprietà di conducenti che abbiano compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità,
24. veicoli dei commercianti ambulanti che operano negli spazi inseriti nel piano del commercio su area pubblica del comune;
25. veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per asili nido, scuole dell'infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni o di altre attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di appartenenza (vedi modulistica allegata);
26. veicoli di trasporto collettivo delle società sportive per l'accompagnamento di giovani atleti (massima categoria giovanissimi) verso le strutture sportive, limitatamente al percorso casa – impianto sportivo e limitatamente ai 60 minuti prima e dopo dell'inizio e della fine degli allenamenti muniti di chiara identificazione (logo della società);
27. veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
28. veicoli degli operatori del commercio all'ingrosso dei prodotti deperibili.
29. veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento;

h) Dereghe alle limitazioni al traffico valide in occasione dei livelli di allerta di ARANCIO e ROSSO:

Tutte le dereghe di cui al punto g), con le seguenti modifiche alla deroga 10) e alla deroga 23):

- ⑩ veicoli che effettuano car-pooling, che trasportano *almeno 4 persone* a bordo, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto;
- ⑩ veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di proprietà di conducenti *residenti nel Comune di Mira* che abbiano compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità.

DISPONE

la revoca dell'Ordinanza Sindacale N. 297 del 29-12-2023 avente per oggetto: "MISURE TEMPORANEE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA ED IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO DA PM10. 1 GENNAIO 2024 - 30 APRILE 2025",

AVVERTE

Che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche.

DEMANDA

al Dirigente del servizio Patrimonio e Mobilità l'adozione dell'ordinanza ai sensi del CdS relativa alle strade di cui in premessa interessate all'azione "domeniche ecologiche" e i relativi adempimenti

SANZIONI

Salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la Sanzione Amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, da applicarsi con le procedure previste dalla Legge 689/1981.

Le violazioni alle limitazioni del traffico saranno punite con le sanzioni previste dal Codice della Strada.

DISPONE

- ☐ Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;



COMUNE DI MIRA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

☐ che il presente provvedimento venga trasmesso a:

- a. Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) - Città Metropolitana di Venezia;
- b. Ufficio Politiche Ambientali della Città Metropolitana di Venezia;
- c. Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Venezia;
- d. Ufficio Edilizia Scolastica della Città Metropolitana di Venezia;
- e. ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia;
- f. Azienda U.I.s.s. n. 13 di Dolo-Mirano;
- g. Comando di Polizia Locale;
- h. Prefettura di Venezia;
- i. Comando Provinciale dei Carabinieri;
- j. Polizia di Stato;
- k. Guardia di Finanza;
- l. ANAS;
- m. Veneto Strade SPA;
- n. Settore Lavori Pubblici e Settore Governo del Territorio (servizi Ambiente e Mobilità) del Comune di Mira

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Veneto entro giorni sessanta o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio.

Il SINDACO
F.to Dori Marco

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Protocollo 0047246 del 09-10-2024